



EMENDAMENTI AC 4444

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO 24 APRILE 2017, N. 50

*RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA,
INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI
INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER
LO SVILUPPO*

Roma, 9 maggio 2017

INCREMENTO FONDI DI PARTE CORRENTE

Articolo 20

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)

Al comma 1, sostituire le parole “un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l’anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018” con le parole “un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l’anno 2017, in attesa dell’applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio”

Modificare conseguentemente la copertura del comma 2

Motivazione

Lo squilibrio finanziario che caratterizza le Province delle Regioni a Statuto ordinario, a valle della legge di riforma n. 56/14 e soprattutto a seguito dei tagli imposti dal dl 66/14 e dall’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, è assai rilevante. La Società Sose spa, sulla base dei fabbisogni standard, ha calcolato tale squilibrio in 650 milioni di euro.

Ai sensi dell’articolo 119 Cost, e dell’intero impianto normativo della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09, alle Province, attualmente, vengono sottratte risorse necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali, con grave rischio per la sicurezza dei cittadini, con ammaloramento degli edifici pubblici, senza contare i sempre più diffusi casi di impossibilità ad erogare gli stipendi ai dipendenti.

Individuare copertura

INCREMENTO FONDI PER LA VIABILITA'

Articolo 20

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)

Al comma 3, sostituire le parole “un contributo di 100 milioni” con le parole “un contributo di 300 milioni” ; sostituire le parole “pari a 100 milioni” con le parole “pari a 300 milioni”.

Motivazione

Lo squilibrio finanziario che caratterizza le Province delle Regioni a Statuto ordinario, a valle della legge di riforma n. 56/14, e dei tagli imposti dal dl 66/14 e dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, ha impedito di fatto una programmazione degli interventi sulla rete viaria degli enti (circa 90 mila km solo nelle province delle Regioni a statuto ordinario). L'impossibilità di destinare gli avanzi agli investimenti nonchè la programmazione solo annuale dei bilanci non ha certo favorito gli investimenti e la manutenzione della rete viaria. L'emendamento consentirebbe di avere risorse certe ed utili alla programmazione pluriennale degli investimenti sulla rete stradale, già in alcuni casi fortemente compromessa dalla mancata manutenzione degli ultimi anni.

Articolo 20

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4bis: “Il comma 150 bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è così riformulato:

150bis: In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l’anno 2014, a 60 milioni di euro per l’anno 2015 e 69 milioni di euro per l’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente”

Motivazione

La norma è finalizzata a far mantenere nel bilancio degli enti di cui alla legge n. 56/14, i risparmi derivanti dal mancato pagamento di indennità e gettoni agli organi istituzionali di Province e Città Metropolitane dal 2017 in poi; si tratta infatti di risorse essenziali per garantire gli equilibri di bilancio degli enti e per l’erogazione dei servizi essenziali.

La copertura necessaria è pari a complessivi 69 milioni annui, di cui 16,5 a carico delle Città metropolitane e 52,5 per le Province

Individuare copertura

INCREMENTO FONDI PER EDILIZIA SCOLASTICA E MODALITA' RIPARTO

Articolo 25

(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane)

Al comma 1, sostituire le parole “per un importo pari a 64 milioni di euro” con le parole “per un importo pari a 100 milioni di euro

Al comma 1 dopo le parole “in materia di edilizia scolastica” sono aggiunte le seguenti parole: “in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell’istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali.”; al comma 1 eliminare le parole “coerenti con la programmazione triennale”;

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad innalzare il fondo messo a disposizione per gli interventi in materia di edilizia scolastica essendo 64 milioni una cifra esigua per tutte le province e città metropolitane.

Si tenga conto che squilibrio finanziario che caratterizza le Province delle Regioni a Statuto ordinario, a valle della legge di riforma n. 56/14, e dei tagli imposti dal dl 66/14 e dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, ha ridotto fortemente la capacità di programmazione degli interventi sugli edifici scolastici, compromettendone la fruibilità da parte della popolazione studentesca. Si ritiene che tali fondi debbano essere messi a bando attraverso una modalità simile a quella utilizzata per gli spazi finanziari, per far sì che tutti gli enti, con progetti già pronti, siano messi in condizione di potervi accedere.

L'emendamento altresì elimina coerentemente il riferimento alla programmazione triennale.

MODALITA' RIPARTO FONDI PER EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 25

(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane)

Al comma 1 dopo le parole “in materia di edilizia scolastica” sono aggiunte le seguenti parole: “in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell’istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero del Ministero dell’istruzione università e ricerca, di concerto con il ministero dell’economia, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali.”; al comma 1 eliminare le parole “coerenti con la programmazione triennale”;

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad individuare una modalità utile per tutti gli enti a partecipare alla messa a disposizione delle risorse per questi interventi di edilizia scolastica.

Si ritiene infatti che tali fondi debbano essere messi a bando attraverso una modalità simile a quella utilizzata per gli spazi finanziari, per far sì che tutti gli enti, con progetti già pronti, siano messi in condizione di potervi accedere.

L'emendamento altresì elimina coerentemente il riferimento alla programmazione triennale.

Articolo 22
(Disposizioni sul personale e sulla cultura)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, art. 1, della legge n. 190/2014”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a ripristinare le ordinarie procedure di autonoma determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, entro i limiti della propria dotazione organica come ridefinita ai sensi della legge n. 56/14, essendosi completato il processo di riforma, e dunque essendo venuti meno i motivi che determinarono tali limiti.

L'emendamento interviene anche sugli altri divieti che interessano le forme flessibili di lavoro, sugli incarichi e le spese di rappresentanza.

Tali divieti rappresentano una iniqua e illegittima disparità tra enti locali costituzionalmente equiparati.

Articolo 22
(Disposizioni sul personale e sulla cultura)

Al comma 5, sostituire le parole “posizioni dirigenziali” con le parole “posti vacanti”

Al comma 5, sostituire la parola “tecniche” con le parole “tecniche e tecnico-finanziarie e contabili”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a ripristinare le ordinarie procedure di autonoma determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale non esclusivamente dirigenziale, poiché non è detto che gli enti abbiano bisogno esclusivamente di personale dirigenziale.

In alcuni casi è assai più utile, e meno dispendiosa, l'assunzione di funzionari e posizioni organizzative destinati all'esercizio delle funzioni fondamentali.

L'emendamento è altresì finalizzato a garantire un più ampio spettro di facoltà assunzionali per quanto riguarda le professionalità. In molti enti infatti si registra la mancanza di una posizione dirigenziale per gli uffici finanziari, e dunque occorre ampliare la fattispecie di professionalità che può ora essere contrattualizzata nelle Province.

Articolo 22

(Disposizioni sul personale e sulla cultura)

Al comma 5, sostituire le parole: “lettera c)” con le parole “lettera c) e lettera e) limitatamente all’articolo 110 TUEL”

Al comma 5, sostituire la parola “tecniche” con le parole “tecniche e tecnico-finanziarie e contabili””

Motivazione

L’emendamento è finalizzato a garantire che l’assunzione per posizioni dirigenziali possa avvenire anche con contratti a tempo determinato, per favorire anche una minor spesa strutturale degli enti, garantendo al tempo stesso una adeguata funzionalità dell’ente.

L’emendamento è altresì finalizzato a garantire un più ampio spettro di facoltà assunzionali per quanto riguarda le professionalità. In molti enti infatti si registra la mancanza di una posizione dirigenziale o di alta specializzazione per gli uffici finanziari, e dunque occorre ampliare la fattispecie di professionalità che può ora essere contrattualizzata nelle province

Si ricorda che le Province sono state interessata dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 421, della legge di stabilità 2015, che prevedeva la rideterminazione della dotazione organica nei limiti della spesa di personale pari al 50% di quanto sostenuto nel 2014.

Articolo 40

(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

Cambiare la rubrica in

(Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

“1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell’anno 2016”

Motivazione

L’emendamento è finalizzato ad eliminare completamente (e non solo nei limiti dell’avanzo applicato) tutte le sanzioni, finanziarie e non, per le Province e Città Metropolitane che non hanno conseguito, singolarmente, gli obiettivi di saldo di finanza pubblica.

Il comparto, infatti, ha ampiamente conseguito tale obiettivo, mentre circa 20 enti hanno fatto registrare un saldo negativo. In assenza di tale emendamento, tali enti si troverebbero a sopportare un ulteriore taglio alle proprie risorse, pari alla differenza tra il saldo negativo e l’avanzo applicato al bilancio nel 2016. Questa evenienza è assolutamente da scongiurare, stante la fortemente precaria situazione finanziaria delle Province.

L’emendamento provvede ad eliminare, altresì, tutte le altre sanzioni previste (limiti agli impegni di spesa correnti, indebitamento ed assunzioni) dalla vigente disciplina.

L’emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica

ELIMINAZIONE SANZIONE FINANZIARIA

Articolo 40

(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

“1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell’anno 2016”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad eliminare completamente (e non solo nei limiti dell'avanzo applicato) la sanzione finanziaria per le Province e Città Metropolitane che non hanno conseguito, singolarmente, gli obiettivi di saldo di finanza pubblica.

Il comparto, infatti, ha ampiamente conseguito tale obiettivo, mentre circa 24 enti hanno fatto registrare un saldo negativo. In assenza di tale emendamento, tali enti si troverebbero a sopportare un ulteriore taglio alle proprie risorse, pari alla differenza tra il saldo negativo e l'avanzo applicato al bilancio nel 2016.

Questa evenienza è assolutamente da scongiurare, stante la fortemente precaria situazione finanziaria delle Province.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ELIMINAZIONE SANZIONE SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Articolo 40

(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis. All’articolo 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo 165/2001, le parole “e del patto di stabilità” sono soppresse.

Motivazione

L’emendamento è finalizzato ad eliminare la sanzione – prima legata al patto di stabilità interno, ora riferita al saldo di finanza pubblica – che impedisce agli enti che non hanno conseguito un saldo non negativo nel 2016 di procedere alla contrattazione integrativa nei propri enti.

Il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica positivo o pari a zero, infatti, si lega nelle province alla possibilità di applicazione dell’avanzo, così come è stato previsto dalle norme speciali introdotto dal legislatore da ormai tre anni, e non per mala gestio.

Una situazione finanziaria peraltro indotta da tagli finanziari insostenibili, che non devono trovare ricadute negative sulla possibilità di avviare, dove possibile, la contrattazione integrativa.

SANZIONI PATTO ANNI PRECEDENTI

Articolo 40

(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bs Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad escludere la possibilità di sanzionare gli enti non rispettosi del patto medesimo nell'anno 2015, e precedenti.

Aggiungere l'onere della sanzione ai pesanti tagli già previsti a legislazione vigente comporterebbe infatti un serio rischio di dissesto.

ESONERO ALLEGATO PAREGGIO SALDO FINANZA PUBBLICA

Articolo 26

(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**1bis: Al comma 468, art. 1 della legge n. 232/2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente”**

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato sostanzialmente a replicare, nel 2017, quanto previsto già nel 2016, relativamente all'esonero dalla dimostrazione, in fase di approvazione del bilancio di previsione, attraverso l'allegato prospetto, il conseguimento del saldo non negativo di finanza pubblica.

In assenza di tale modifica normativa, LE PROVINCE NON POTRANNO APPROVARE BILANCI DI PREVISIONE 2017.

ATTESTAZIONE SALDO FINANZA PUBBLICA

Articolo 18

(Disposizioni sui bilanci di province e città metropolitane)

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge 232/2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).

Motivazione

Considerata la precaria situazione finanziaria del comparto delle Province, e la reiterata possibilità di applicare gli avanzi liberi e destinati al bilancio di previsione, l'emendamento è finalizzato a dare coerenza al meccanismo di costruzione e approvazione dei bilanci di previsione e la necessità che a questi sia allegata la certificazione del conseguimento del saldo di finanza pubblica come definito dall'articolo 1, comma 466 della legge di bilancio 2017.

Per le Province infatti l'applicazione degli avanzi in fase previsionale potrebbe comportare in modo diffuso un saldo negativo derivante proprio dall'applicazione degli avanzi stessi.

L'emendamento dunque consente un saldo negativo in misura non superiore all'avanzo applicato.

TOTALE COPERTURA FUNZIONI REGIONALI NON FONDAMENTALI

Articolo 39

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis . Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da Province e Città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a migliorare la portata dell'intero articolo 39, con il quale si mira a garantire che le Regioni coprano integralmente le funzioni non fondamentali esercitate dalle Province e Città metropolitane per il quadriennio 2017-2020, agendo sulla leva del fondo per il trasporto pubblico locale. L'intesa prevista per il 2017 ricomprenderà dunque anche le attestazioni della somme spese ed eventualmente non coperte, per le funzioni esercitate negli anni 2015 e 2016, nella fase di attuazione regionale della legge n. 56/14

Occorre infatti che venga sanato l'ingente situazione di mancata copertura pregressa, per funzioni esercitate dagli enti locali ma non ancora integralmente pagate dalle rispettive Regioni, negli anni 2015 e 2016.

Articolo 16

(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "in caso di incapienza" a "ministero dell'interno" sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento mira a ridurre le difficoltà di cassa delle province che in questi mesi si vedono private dei gettiti della imposta Rcauto e dell'IPT per via dei recuperi coattivi che vengono operati, rispettivamente, dall'Agenzia delle Entrate e dall'ACI, per via dei tagli previsti dalla legge n. 190/14 e del decreto legge 66/14.

Per consentire il pagamento di dipendenti e fornitori gli enti devono far ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria.

L'emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica, perché non si interviene sull'entità dei tagli ma solo sulle modalità di recupero, ovvero consentendo il recupero coattivo solo sull'imposta Rcauto ma non sull'imposta IPT riscossa da ACI.

SBLOCCO TRASFERIMENTI DA MINISTERO INTERNO

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 BIS

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. Per L'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali dlgs 267/2000."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a sospendere per l'anno 2017, la norma che opera il blocco all'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti a qualunque titolo; tale blocco si attiva infatti allorquando gli enti non inviino al sistema informatico del ministero stesso i certificati al rendiconto e i certificati al bilancio di previsione: in taluni casi i ritardi contingenti rispetto ai termini di approvazione dei bilanci e rendiconti, unitamente alle crescenti tensioni di cassa, degli enti, hanno già provocato significativi disservizi in alcuni enti in termini di erogazione degli stipendi e riscaldamento nelle aule scolastiche. Prefigurando una crescente espansione di tali situazioni occorre disapplicare, almeno per tutto l'anno 2017, la norma che impedisce al ministero dell'interno l'erogazione delle somme che vengono stanziare ad hoc per gli enti nei diversi provvedimenti legislativi, incluso il presente decreto.

FONDO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO PER PROVINCE

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 BIS

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017."

MOTIVAZIONE

Al fine di sostenere la difficile fase finanziaria delle Province, occorre utilizzare tutti gli strumenti possibili per alleggerire la situazione corrente degli enti: l'emendamento stanZIA risorse ad hoc per consentire agli enti di ridurre al massimo le spese per gli indennizzi correlati ad estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, spesso molto alti e che disincentivano ad una riduzione delle esposizioni debitorie.

Individuare copertura

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

*Articolo 20 BIS
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)*

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4bis Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'Interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a supportare il piano di riequilibrio finanziario delle dieci Province che, per via degli ingenti tagli alle risorse proprie, hanno deliberato le procedure di predissesto nonché per gli enti in dissesto che non rientrano nell'esclusione della manovra di cui all'articolo 1, comma 418, legge n. 190/14, per dichiarazioni antecedenti la data del 15 ottobre 2014.

Individuare copertura

UTILIZZO DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE PER EQUILIBRI

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 BIS

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. In deroga all'articolo 33, comma 8 ter del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle Province delle regioni a statuto ordinario, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, di utilizzare, solo per le finalità di conseguimento degli equilibri di bilancio 2017, i proventi da alienazione di beni immobili e patrimoniali, in deroga alla disciplina vigente in tema di fondi immobiliari (dl 98/11), riduzione del debito (dl 69/2013) e dei principi contabili.

Nel merito, in maniera analoga, si ricorda che per gli anni 2016 e 2017 ai comuni è stato concesso l'utilizzo per spesa corrente dei proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

*Articolo 20 BIS
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)*

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle Province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle Province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

4ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.

Motivazione

Alla fine del 2016 province e città metropolitane registrano circa 7,5 miliardi di debito complessivo, di cui per la maggior parte con CassaDDPP (circa 3,5 miliardi), con aziende e istituti di credito (1,5 miliardo circa) e per oltre 2,5 miliardi rappresentato da titoli obbligazionari.

L'emendamento è finalizzato a garantire maggiore disponibilità di risorse per l'anno 2017, alla stregua dell'operazione di buy back avviata nel 2014 per le regioni ai sensi del dl 66/14, e prevede un processo di riacquisto di titoli obbligazionari emessi dalle Province, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, trasformando tale debito in mutui trentennali con tassi di interessi ridotti.

Ciò riduce il debito complessivo degli enti e riduce la spesa per interessi, favorendo al tempo stesso una riduzione del debito complessivo della PA.

RIMODULAZIONE PIANI DI RIEQUILIBRIO 2016

Articolo 36

(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

***4bis Dopo l'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:
714-ter Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.***

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel 2016, anche se non hanno ancora ricevuto l'approvazione da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti, di riformulare e rimodulare il piano presentato, per consentire l'integrazione e la coerenza dei contenuti del piano con i provvedimenti normativi e i riparti dei tagli e dei contributi previsti per le Province contenute nel decreto legge n. 113/16 e nella legge di bilancio 2017, n. 232/2016

Articolo 36

(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4bis Le Province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 ter del TUEL, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'Interno.

Motivazione

L'emendamento, in analogia con la rinegoziazione dei mutui con Cassa DDPP, consente di favorire il proseguimento del percorso di risanamento degli enti in predissesto, superando i limiti di vincolo apposti sui fondi erogati in anticipazione a supporto della cassa degli enti in procedura di riequilibrio.

Le Province in predissesto, infatti, hanno dovuto far fronte negli ultimi anni a tagli di risorse non contemplati – perché non prevedibili – nei piani di riequilibrio.

ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA

Articolo 35

(Misure urgenti in tema di riscossione)

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

Articolo 35 bis

Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell' Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.

b) Al comma 6, sostituire le parole “con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente” con le parole “Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a istituire un codice specifico per l'addizionale provinciale alla tassa/tariffa sui rifiuti, istituita e riscossa dai Comuni.

Ciò in ragione della sempre maggior diffusa difficoltà, da parte delle Province, a riscuotere l'addizionale di loro spettanza da parte dei Comuni, che non riversano nei tempi e nei termini dovuti le risorse alle Province, le quali si vedono costrette a decreti ingiuntivi.

PROVENTI DA MULTE CODICE DELLA STRADA

Articolo 18

(Disposizioni sui bilanci di province e città metropolitane)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12 ter, e all'articolo 208, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire a province e città metropolitane di utilizzare i proventi da sanzioni del Codice della Strada al finanziamento delle funzioni di viabilità e polizia, in deroga alle norme che prevedono che il 50% sia destinato a interventi migliorativi delle strade in termini di sicurezza e controllo.

DESTINAZIONE ENTI PROPRIETARI STRADE PROVENTI DA ECCESSO VELOCITA'

Articolo 18

(Disposizioni sui bilanci di province e città metropolitane)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis: All'articolo 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12 bis è così riformulato:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a "ribaltare" il vigente meccanismo di riversamento delle multe per eccesso di velocità da parte di enti accertatori diversi dagli enti proprietari delle strade sulle quali tali sanzioni sono elevate.

Ciò in ragione del fatto che le Province, che hanno una rete viaria di oltre 100 mila km, non vedono riversarsi il 50 per cento dei proventi da sanzioni che altri enti locali o gli agenti di polizia stradale statale elevano sulla rete viaria provinciale.

L'emendamento dunque inverte il procedimento e prevede che la sanzione venga pagata, indipendentemente da chi accerta la violazione, all'ente proprietario della strada, il quale provvederà a riversarlo all'ente accertatore, se diverso.

EQUO INDENNIZZO POLIZIA PROVINCIALE

Articolo 22

(Disposizioni sul personale e sulla cultura)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis: All'articolo 7, comma 2 ter del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 le parole "dai comuni" sono sostituite dalle parole "dagli enti locali".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad esentare l'applicabilità degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio anche agli agenti di polizia provinciale.

Si ricorda infatti che le Province hanno personale di polizia locale con compiti di controllo stradale ed ambientale, che devono poter godere delle medesime tutele delle polizie locali municipali.

Recenti gravi fatti di cronaca, che hanno coinvolto personale di polizia provinciale, mettono chiaramente in luce l'esigenza dell'attenzione verso l'emendamento presentato, al fine di non creare disparità tra operatori di sicurezza che svolgono i medesimi servizi.

Art. 46

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

Dopo il comma 8 inserire sono aggiunti i seguenti:

8 bis. Le disposizioni di cui all'art. 44 commi 2, 3, 4 del D.L. 189/16 convertito, con modificazioni, con la Legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.

8 ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire che le deroghe dagli obblighi di comunicazione previsti dal TUEL, ora previsti per i soli comuni siano estese anche alle Province.

L'emendamento è finalizzato altresì a dispensare le Province dall'obbligo di conseguimento del saldo non negativo per l'anno 2017

Ma soprattutto è necessario che le Province interessate dal sisma siano anch'esse dispensate dal pagamento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2017 previsto dall'articolo 1, comma 418, legge n. 190/14.

Le Province interessate sono Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Terni e Perugia

Individuare copertura

ONERI PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO STRUTTURA COMMISSARIALE

Art. 41

(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici)

All'art 41, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4. bis) E' soppresso il comma 3bis, articolo 50 del decreto legge n. 189/2016

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a salvaguardare gli enti che hanno distaccato personale presso la struttura commissariale, ai sensi di quanto disposto originariamente dal dl 189/2016, e dunque a carico del fondo stesso. Durante la conversione del decreto legge n. 8/2017 è stata invece introdotta la disciplina che pone a carico degli enti che hanno distaccato tale personale la relativa retribuzione.

Articolo 43

(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5bis in relazione alla delibera del consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 recante “estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese” e, vista l’eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della Regione Abruzzo, per le Province di Chieti, l’Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle Province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

Motivazione

In considerazione delle forti nevicate che hanno colpito il centro Italia, in concomitanza con gli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017, l’emendamento è finalizzato ad individuare, quali enti destinatori delle risorse incrementali previsti nella delibera del 20 gennaio 2017, le Province di Chieti, Pescara, Teramo e L’Aquila, per il ripristino della rete viaria di competenza.